DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Versione in vigore dal 31 agosto 1930, non più in vigore dal 21 aprile 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Estremi	Legge 10 luglio 1930, n. 995
Titolo	I — Disposizioni sul fallimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-fallimento-sul-concordato-preventivo-e-sui-piccoli/art-2-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it